

Comune di Riva del Po

(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO SINGOLO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 30 DEL 26.05.2022)

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Riva del Po, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, intende attivare in una logica di complementarietà e sussidiarietà orizzontale, forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Albo, anche al fine di diffondere la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel proprio territorio, promuove e favorisce l'apporto di persone singole in materia di cura e tutela degli spazi pubblici, dell'arredo urbano, del verde pubblico e della solidarietà civile.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato da parte di singoli cittadini mentre quello esercitato da associazioni e organizzazioni è normato da specifiche convenzioni e accordi, intercorsi con l'amministrazione locale.

L'attività di volontariato, di cui al presente regolamento, può essere svolta, unicamente, da singoli cittadini ed è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro e può riguardare solo le attività di cui al successivo art. 3.

ART. 2

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini, in modo transitorio esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti, da quanti sono animati da valori di partecipazione civile, coincide con gli obiettivi generali indicati nella Costituzione, nello Statuto Comunale e nel presente regolamento.

Il volontariato integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con tale personale unicamente per finalità di solidarietà e impegno civile.

Le attività di volontariato, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'instaurazione di rapporti di volontariato non implica la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette e non sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavoro accessorio.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente 2

o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato, in alcun modo, titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di volontariato singolo può essere effettuato per le seguenti attività:

- a. Piccole manutenzioni degli spazi pubblici e dell'arredo urbano. A titolo esemplificativo: manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole; apertura e chiusura di aree verdi recintate; rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati; cura e irrigazione di aree cortilive pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive; ecc.;
- b. Vigilanza e custodia del verde pubblico;
- c. Supporto e collaborazione per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ambientale;
- d. Tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura.

In ogni caso, nelle predette attività, non possono rientrare situazioni per le quali è richiesta dalla legge specifica autorizzazione o requisito, purché il volontario stesso non ne documenti il possesso.

Art. 4

REQUISITI RICHIESTI

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea o regolare permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario;
- b) Età non inferiore a 18 anni;
- c) Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico, auto dichiarata al momento dell'iscrizione;
- d) Assenza di condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino; assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni e assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica

Amministrazione;

c) Residenza stabile nel Comune di Riva del Po (Fe).

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di tesserino di riconoscimento/pettorina ad alta visibilità che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

Articolo 5

ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI

È istituito presso il Comune di Riva del Po l'Albo dei Volontari al quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno civile rientranti in quelle indicate al precedente art. 3.

L'albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo Pretorio online sul portale del Comune di Riva del Po. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo stesso sono affidati al competente ufficio del Settore LLPP, Patrimonio e Ambiente che ne curerà la connessa gestione.

Art. 6

FORMAZIONE ALBO COMUNALE VOLONTARI SINGOLI

La domanda di iscrizione all' Albo sarà presentata, mediante compilazione dell'apposito modulo, entro i termini indicati nell'avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente affinché i cittadini interessati possano presentare la propria richiesta per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Singoli.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a. Le generalità complete del Volontario e la sua residenza;
- b. L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, l'assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni e l'assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c. L'autodichiarazione indicante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- d. L'accettazione incondizionata del presente regolamento, con particolare riferimento alla conoscenza che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Volontario e il Comune di Riva del Po in relazione alle attività svolte.

L' avviso indicato ai precedenti commi sarà pubblicato entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e sarà rinnovato annualmente con pubblicazione entro il 30 aprile di ciascun anno, per incentivare nuove adesioni ed allargare, così, ⁴

la platea degli aderenti.

Le richieste pervenute sono esaminate dal competente Ufficio del Settore LLPP, Patrimonio e Ambiente del comune che provvederà secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale provvedimento di diniego della domanda è portato alla conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.

Art. 7

ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari inseriti nell'Albo saranno impiegati in base a quanto stabilito al precedente art. 3 tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del competente responsabile sarà valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di rapporto di subordinazione con l'Ente.

Art. 8

CANCELLAZIONE DALL' ALBO E OBBLIGHI DEI VOLONTARI

La cancellazione dall'Elenco viene disposta dal competente Ufficio del Settore LLPP, Patrimonio e Ambiente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste dal presente Regolamento o qualora l'iscritto, per due anni consecutivi, non presti alcuna attività di volontariato.

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dai competenti uffici comunali;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione.

Il competente responsabile, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- Da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- Vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Siano accertate violazioni di leggi o regolamenti.

Art. 9

ASSICURAZIONE E MEZZI

I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e a spese dell'Amministrazione, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

Il Comune fornirà al volontario i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove necessari allo svolgimento dell'attività stessa.

Il materiale di cui sopra sarà riconsegnato dal volontario al Comune in caso di cessazione del rapporto di collaborazione. Il volontario sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento/pettorina ad alta visibilità.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.